Versione 2 | | Dicembre 2021
Riassunto Nuovo OLCostr valido dal 1.1.2022

SGUV
SESE
SISP
Schweizerischer Gerüstbau-Unternehmer-Verband
Société des entrepreneurs Suisses en échafaudages
Società degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi

Riassunto

ORDINANZA SUI LAVORI DI COSTRUZIONE VALIDO DAL 1° GENNAIO 2022

Foto e illustrazioni: © Società degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi SISP & © Suva

Società degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi SISP
Waldeggstrasse 37 / Postfach 246 / 3097 Liebefeld / T 031 992 78 74 / F 031 992 78 75 / sekretariat@sguv.ch / **www.sguv.ch/it**

Articolo 4

Piano di sicurezza e di protezione della salute

1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell'inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Il piano di sicurezza deve disciplinare segnatamente l'organizzazione d'emergenza.

2 Il piano di sicurezza dev'essere redatto in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Articolo 12

Superfici, parti di costruzione e rivestimenti non resistenti alla rottura

1 Le superfici, le parti di costruzione e i rivestimenti non resistenti alla rottura devono essere protetti da protezioni laterali o devono essere prese altre misure per evitare di accedervi inavvertitamente. Se necessario occorre proteggerli mediante una copertura solida o installandovi una passerella.

2 Le vie di passaggio su superfici non resistenti alla rottura devono essere collocate su passerelle munite di protezioni laterali su entrambi i lati.

3 Agli accessi alle superfici non resistenti alla rottura devono essere affissi cartelli che indichino in una lingua compresa dai lavoratori o mediante simboli il divieto d'accesso alla superficie.

Articolo 15

Accesso in presenza di dislivelli

Se per accedere ai posti di lavoro occorre superare dislivelli superiori a 50 cm, devono essere utilizzate scale a rampa o altre attrezzature di lavoro adatte.

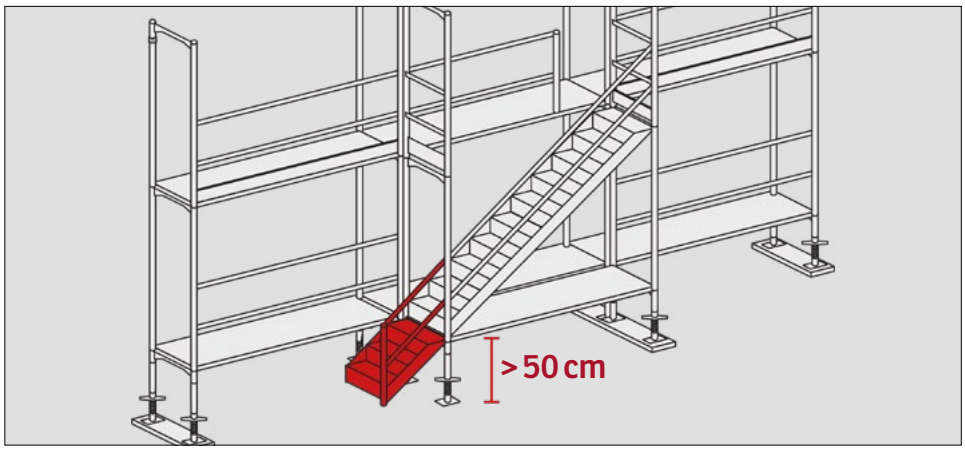

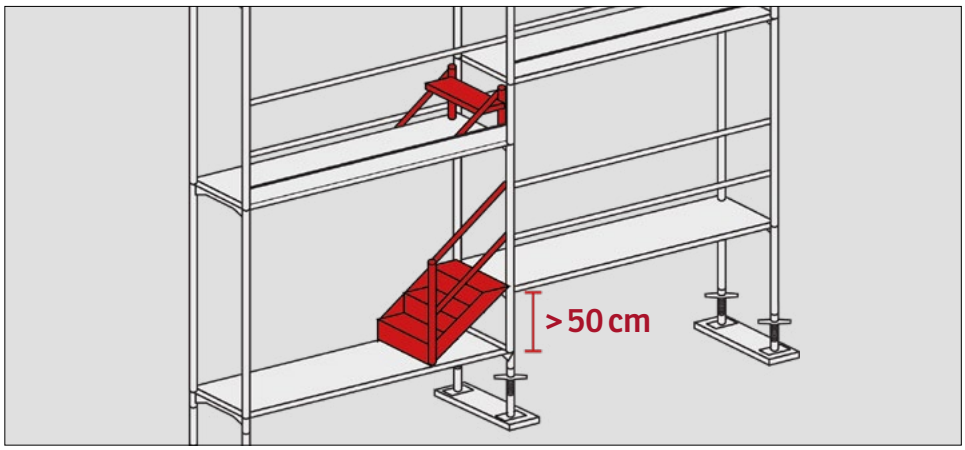

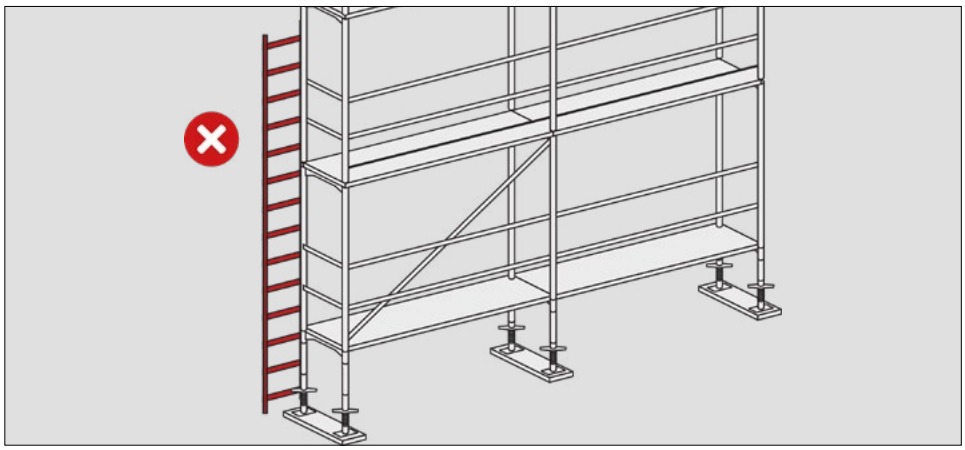

Articolo 17

Protezione contro il crollo di parti di costruzione e la caduta di oggetti e materiali

Nei posti di lavoro e nelle vie di passaggio occorre prendere misure affinché i lavoratori non siano messi in pericolo da parti di costruzione che crollano o da oggetti o materiali che cadono, scivolano, rotolano oppure scorrono.

Articolo 21

Lavori su scale portatili

1 Si possono effettuare lavori su scale portatili solo se non vi è nessun'altra attrezzatura di lavoro più adatta in termini di sicurezza.

2 A partire da un'altezza di caduta superiore a 2 m, i lavori su scale portatili devono essere di breve durata e si devono prendere misure di protezione contro le cadut

Articolo 22

Requisiti per la protezione laterale

1 Una protezione laterale si compone di un corrente principale, di almeno un corrente intermedio e di una tavola fermapiedi.

2 Il bordo superiore del corrente principale deve situarsi ad almeno 100 cm al di sopra della superficie praticabile.

3 Le tavole fermapiedi devono avere un'altezza di almeno 15 cm a partire dalla superficie praticabile.

4 La distanza tra il corrente principale e il corrente intermedio, tra la tavola fermapiedi e il corrente intermedio e tra i correnti intermedi non deve superare 47 cm.

5 Il corrente principale e il corrente intermedio possono essere sostituiti da un telaio o da una griglia con una larghezza delle maglie massima di 25 cm, a condizione che sia garantita la stessa protezione.

6 La protezione laterale deve essere fissata in modo tale che non possa essere tolta involontariamente o staccarsi.

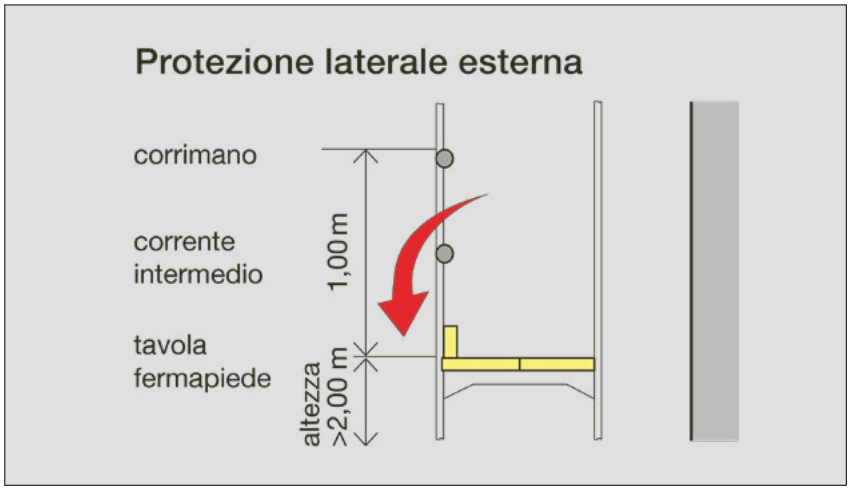

Articolo 123

Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 22 capoverso 2 resta consentito l'impiego di ponteggi da lavoro o protezioni laterali con il bordo superiore del corrente principale situato ad almeno 95 cm al di sopra della superficie praticabile che sono stati immessi in commercio prima dell' entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 26

Ponteggi di facciata nell'edilizia

1 Nell'edilizia occorre installare un ponteggio di facciata se l'altezza di caduta supera i 3 m.

2 Durante tutta la durata dei lavori di costruzione il corrente superiore del ponteggio di facciata deve superare di almeno 80 cm il bordo con rischio di caduta più elevato oppure di almeno 100 cm se la protezione laterale del ponteggio si trova a meno di 60 cm dal bordo con rischio di caduta.

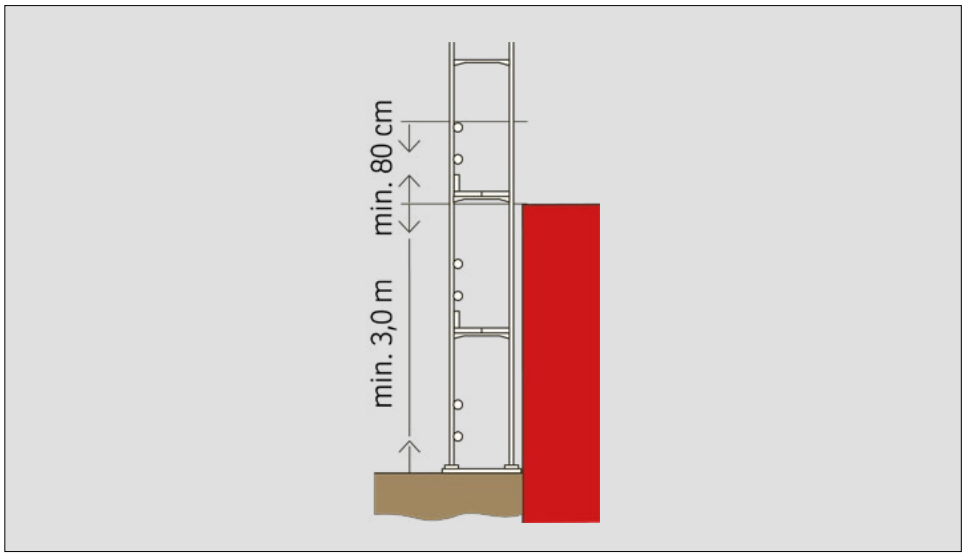

Articolo 27

Rete di sicurezza e ponteggio di ritenuta per la posa di elementi prefabbricati per le coperture di tetti e le solette

1 Per la posa di elementi prefabbricati per le coperture di tetti e le solette, a partire da un'altezza di caduta superiore a 3 m occorre utilizzare reti di sicurezza o ponteggi di ritenuta su tutta la superficie.

2 Il datore di lavoro deve provvedere affinché le reti di sicurezza e i ponteggi di ritenuta siano sottoposti ogni giorno a un controllo visivo. In presenza di difetti, i lavori per i quali la rete di sicurezza o il ponteggio di ritenuta serve da protezione contro le cadute non devono essere eseguiti.

Articolo 35

Pericolo di annegamento

1 Per evitare di cadere in acqua quando si lavora vicino e sopra corsi e specchi d'acqua vanno adottate le misure di cui agli articoli 23 e 29.

2 Se le misure di cui al capoverso 1 non sono tecnicamente possibili, occorre:
a. indossare mezzi di protezione e di salvataggio adatti come giubbotti di salvataggio; e
b. avere a disposizione salvagenti, cordame, cime e ganci.

3 Quando sono effettuati lavori vicino, sopra e dentro corsi d'acqua che comportano per i lavoratori il rischio di essere trascinati dalle acque, vanno messi a disposizione dispositivi di ritenuta o imbarcazioni di salvataggio a motore, a meno che il salvataggio sia garantito da un luogo in superficie, segnatamente dalla riva, da pontoni, zattere, piattaforme o pontili.

4 Per i lavori vicino, sopra e dentro corsi e specchi d'acqua occorre impiegare lavoratori dotati di una costituzione fisica idonea. Essi devono essere informati in merito ai pericoli e debitamente istruiti sull'utilizzazione dei mezzi di salvataggio.

Articolo 37

Sole, caldo e freddo

Nel caso di lavori al sole, al caldo e al freddo occorre adottare le misure necessarie per proteggere i lavoratori.

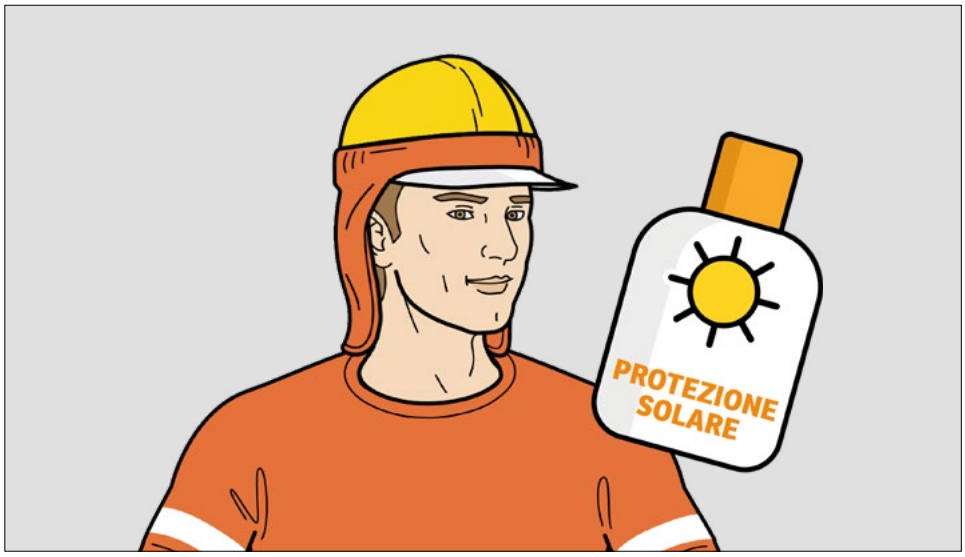

Articolo 38
Illuminazione

I posti di lavoro e le vie di passaggio devono essere provvisti di un'illuminazione sufficiente.

Articolo 41
Misure da prendere ai bordi dei tetti

1 Ai bordi di tutti i tetti devono essere prese misure opportune per evitare le cadute a partire da un'altezza di caduta superiore a 2 m. Per i tetti con diverse inclinazioni è determinante per le misure da prendere l'inclinazione del tetto al di sopra della gronda.

2 Per i tetti la cui inclinazione è inferiore o uguale a 60° si applica quanto segue:
a. se l'inclinazione è inferiore a 10°, deve essere installato un ponte da lattoniere, a meno che non si installi una protezione laterale continua secondo l'articolo 22 all'interno della quale possono essere eseguiti tutti i lavori;
b. se l'inclinazione è compresa tra 10° e 30°, deve essere installato un ponte da lattoniere;
c. se l'inclinazione è compresa tra 30° e 45°, deve essere installato un ponte da lattoniere con una protezione laterale come parete di protezione da copritetto conformemente all'articolo 59;
d. se l'inclinazione è compresa tra 45° e 60°, deve essere installato un ponte da lattoniere con una protezione laterale come parete di protezione da copritetto conformemente all'articolo 59 e devono essere prese misure di protezione supplementari quali l'impiego di piattaforme di lavoro o funi di sicurezza;
e. sui tetti a spiovente, in corrispondenza delle linee di bordo devono essere installati un corrente principale e un corrente intermedio, a meno che non sia installato un ponte da lattoniere continuo o siano state prese misure di protezione equivalenti.

3 Sui tetti con un'inclinazione superiore a 60°, indipendentemente dall'altezza di caduta, i lavori possono essere effettuati soltanto a partire da ponteggi o da piattaforme di lavoro elevabili.

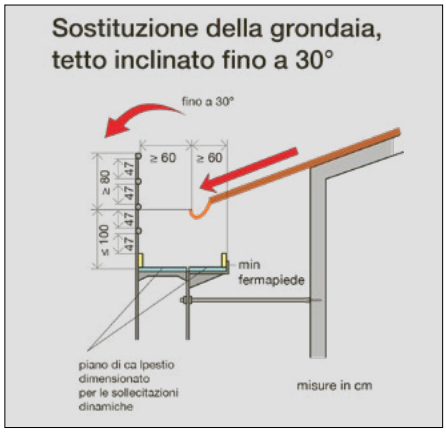

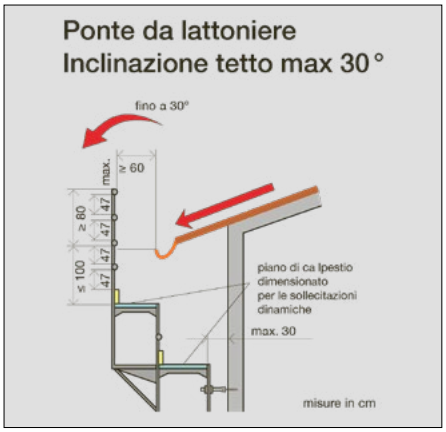

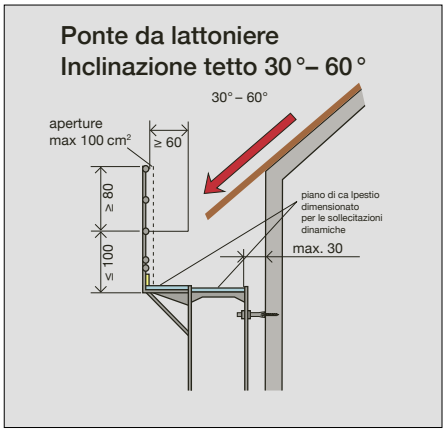

Articolo 42

Parete di ritenuta sul tetto per lavori su tetti esistenti

1 Per lavori effettuati su tetti esistenti con un'inclinazione fino a 45°, in deroga all'articolo 41 capoverso 2 lettere a – c può essere installata sul tetto una parete di ritenuta.

2 Una parete di ritenuta sul tetto è un dispositivo di protezione sulle superfici del tetto inclinate che serve a evitare le cadute dal bordo del tetto di persone che scivolano o di materiale.

3 La parete di ritenuta deve essere dimensionata in modo da resistere a una determinata sollecitazione dinamica.

4 La parete di ritenuta deve essere eretta a diretto contatto con la gronda, in modo da superarla di almeno 80 cm, avere un'altezza di almeno 100 cm ed essere solidamente fissata alla struttura portante del tetto.

Articolo 46

Lavori di esigua entità

1 Per lavori su un tetto di durata totale inferiore a due giorni per una persona, devono essere adottate misure di protezione contro le cadute solo a partire da un'altezza di caduta superiore a 3 m. In caso di pericolo di scivolamento, le misure devono già essere prese a partire da un'altezza di caduta superiore a 2 m.

2 Vanno prese in ogni caso le seguenti misure:
a. per inclinazioni del tetto inferiori o uguali a 60°: fune di sicurezza;
b. per inclinazioni del tetto superiori a 60°: piattaforme di lavoro elevabili o dispositivi equivalenti.

Articolo 52

Elementi incorporati o annessi al ponteggio

Chiunque voglia incorporare o annettere al ponteggio elementi qualsiasi, come montacarichi, argani, mensole, cartelloni pubblicitari o rivestimenti, deve assicurarsi precedentemente che il ponteggio presenti una resistenza e una stabilità atte a resistere alle forze supplementari prevedibili. È necessaria l'autorizzazione previa dell'installatore del ponteggio.

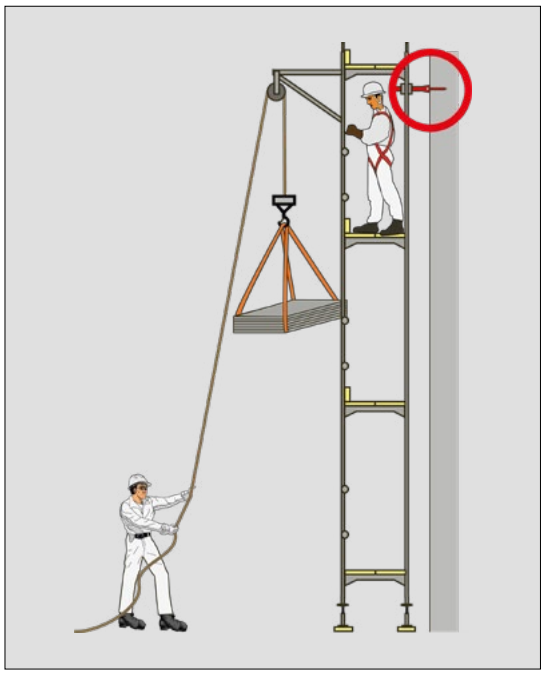

Articolo 56

Accessi ai posti di lavoro

1 Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
a. per accedere al livello più alto nella zona del frontone;
b. per i ponteggi mobili su ruote;
c. se per motivi di spazio non si possono montare scale a rampa per ponteggi.

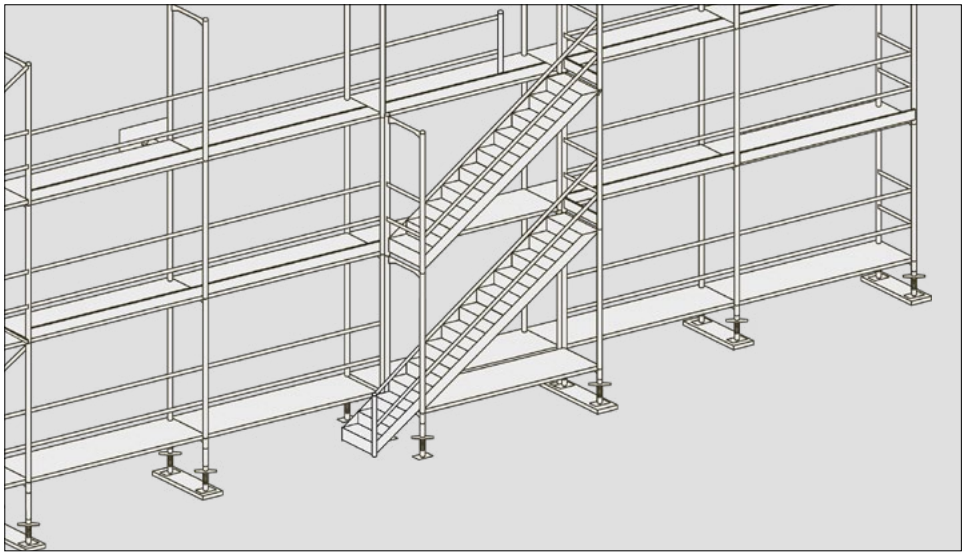

2 Le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 25 m da ciascun posto di lavoro.

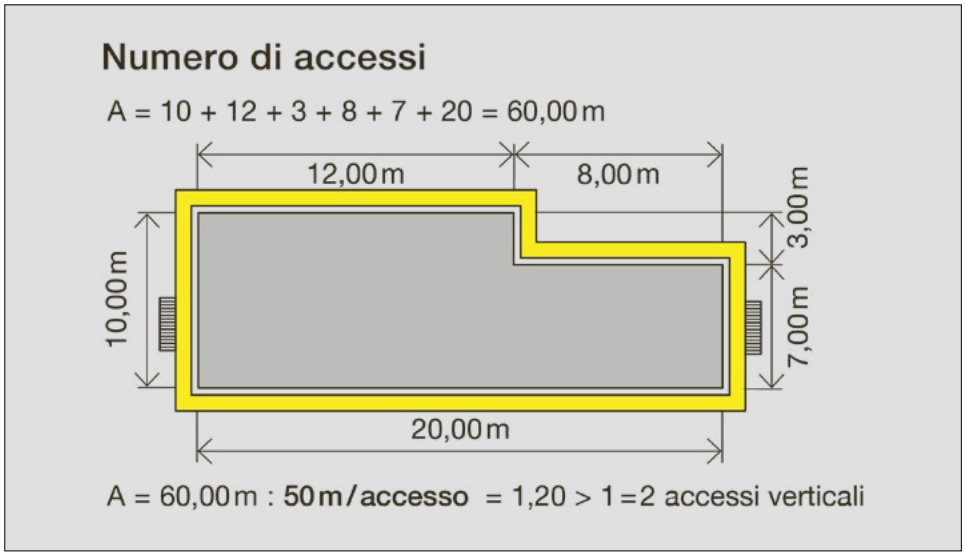

3 Sui ponteggi da lavoro con un'altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. Il montacarichi non sostituisce gli accessi richiesti.

Articolo 57

Corsie dei ponteggi

1 Le corsie dei ponteggi da lavoro devono essere disposte a una distanza verticale di almeno 1,9 m e di al massimo di 2,3 m.

2 La distanza minima di cui al capoverso 1 non si applica:
a. all'altezza di passaggio tra il terreno originario e la corsia del ponteggio più bassa;
b. all'altezza di passaggio sopra la corsia del ponteggio più alta.

3 La distanza tra il piano di calpestio e la facciata non deve in alcuna fase di lavoro superare i 30 cm. Se questa condizione non è rispettata, occorre prendere misure supplementari per evitare una caduta.

Articolo 59

Parete di protezione da copritetto

1 La parete di protezione da copritetto è un dispositivo di protezione installato sul ponte da lattoniere per arrestare la caduta dal tetto di persone, oggetti o materiale.

2 La parete di protezione da copritetto può comportare aperture fino a una superficie di 100 cm².

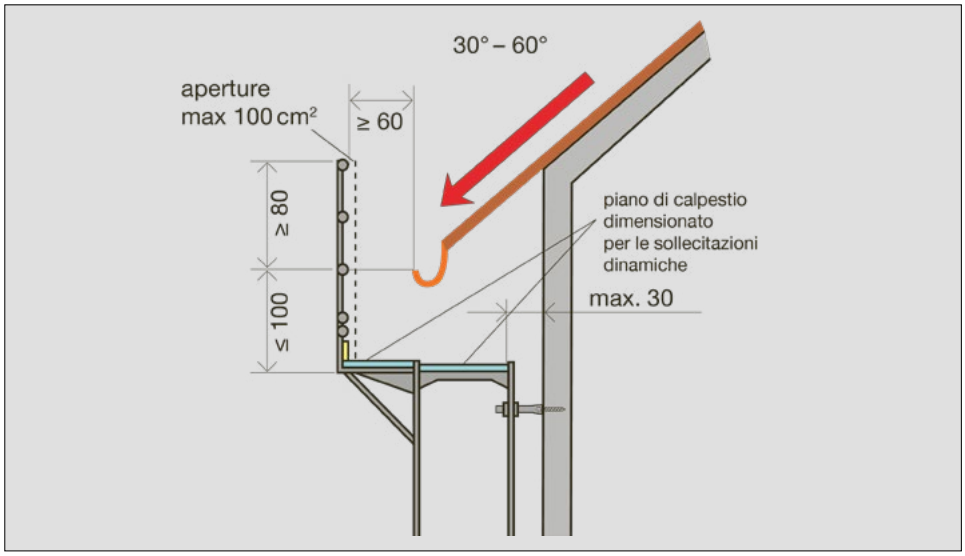

Articolo 60

Montaggio e smontaggio di ponteggi da lavoro

Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi da lavoro devono essere effettuati secondo le istruzioni del fabbricante.

Articolo 61

Controllo visivo e manutenzione

1 Il datore di lavoro i cui lavoratori effettuano lavori sul ponteggio da lavoro o per i quali il ponteggio funge da protezione contro le cadute deve provvedere affinché il ponteggio sia sottoposto ogni giorno a un controllo visivo. Se presenta difetti, non deve essere utilizzato.

Articolo 62

Carico utile di un ponteggio da lavoro o di una piattaforma per il materiale

1 Il carico utile di un ponteggio da lavoro deve essere indicato in modo ben visibile su un cartello ad ogni accesso.

2 Il carico utile di una piattaforma per il materiale deve essere indicato in modo ben visibile su un cartello nel punto d'accesso.

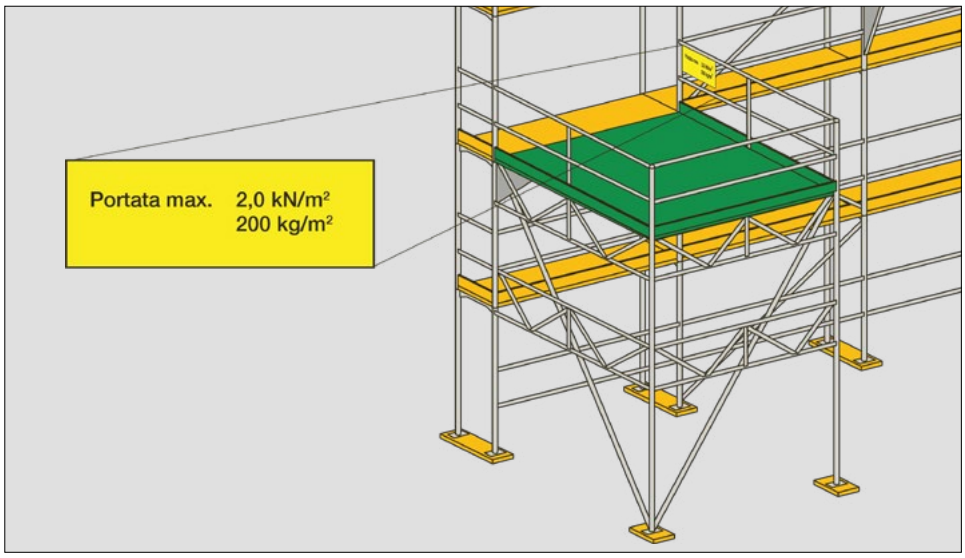

Articolo 63

Sbarramento del ponteggio da lavoro

L'accesso a ponteggi da lavoro o a settori di ponteggi da lavoro la cui utilizzazione non è autorizzata deve essere impedito con una misura tecnica, come una protezione laterale.

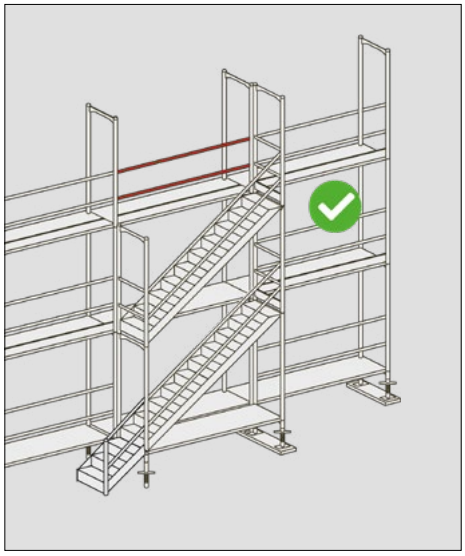

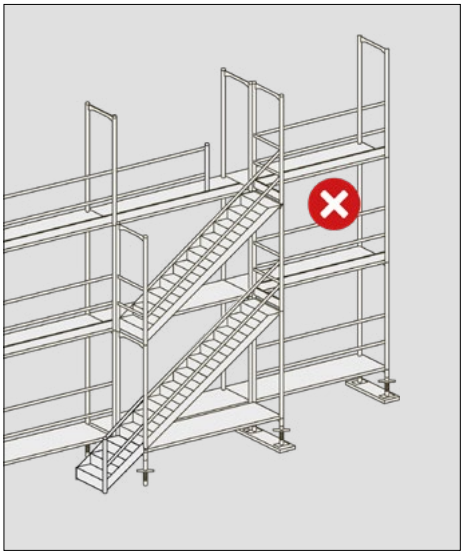

Articolo 64

Modifiche al ponteggio da lavoro

Le modifiche al ponteggio da lavoro possono essere eseguite solo dal suo installatore. Si possono effettuare adeguamenti di lieve entità d'intesa con l'installatore. L'intesa deve essere in forma scritta o altra forma che consenta la prova per testo.